

Dott. Sandro Guarneri
Dott. Marco Guarneri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, lì 10 Aprile 2020

CIRCOLARE N. 34-2020

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Sostegno finanziario alle imprese in conseguenza di Covid-19 – Decreto Liquidità

Per assicurare la liquidità necessaria alle imprese colpite da Covid-19, il D.L. 8.4.2020 n. 23 ha introdotto la garanzia di SACE S.p.a. (società controllata da Cassa Depositi e Prestiti) sui finanziamenti erogati dalle banche.

A. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della garanzia le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Inoltre l'impresa beneficiaria:

1. alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria (Allegato 1);
2. alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
3. deve assumere l'impegno, per sé e per le società appartenenti allo stesso gruppo con sede in Italia:
 - a. a non deliberare la distribuzione di dividendi e a non riacquistare azioni nel corso del 2020;
 - b. a gestire i livelli occupazionali mediante accordi sindacali.

B. Tipologia di garanzia

1. La garanzia è a prima richiesta, esplicita e irrevocabile.
2. Essa copre nuovi finanziamenti concessi successivamente all'entrata in vigore del Decreto Liquidità (9.4.2020).

C. Finanziamenti ammissibili

Sono garantiti i finanziamenti "nuovi", vale a dire concessi successivamente all'entrata in vigore del Decreto Liquidità (9.4.2020):

1. erogati entro il 31 dicembre 2020;

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

2. di durata non superiore a 6 anni;
3. con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'ammontare dei finanziamenti non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

1. 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale (norma da chiarire perché ad oggi la maggioranza delle imprese non ha approvato il bilancio e men che meno ha presentato la dichiarazione dei redditi);
2. il doppio del costo del personale sostenuto dall'impresa nel 2019, come risultante dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività a partire dal 1° Gennaio 2019, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività come documentato e attestato dal rappresentante legale.

Ai fini dell'individuazione dei suddetti limiti si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

D. Copertura della garanzia

La percentuale massima di garanzia è pari al:

1. 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2. 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
3. 70% dell'importo del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall'impresa alla Banca - del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

In relazione ai suddetti limiti si cumulano i prestiti garantiti da SACE o supportati da altra garanzia pubblica.

E. Commissioni di garanzia

Le commissioni annuali dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia sono (ricordiamo che un punto base è pari allo 0,01%):

1. per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2. per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

F. Procedura per l'accesso alla garanzia

Per favorire il ricorso alla garanzia di SACE, è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni (meno di 5.000 dipendenti e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro) che prevede i seguenti passaggi:

1. richiesta da parte dell'impresa ad un soggetto finanziatore, ai fini dell'erogazione dal medesimo individualmente o con più soggetti finanziatori (che possono operare in modo coordinato), di erogazione di un unico finanziamento garantito da SACE;
2. parere positivo dei soggetti finanziatori, che viene trasmesso a SACE per l'istruttoria e l'eventuale emissione del codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
3. rilascio del finanziamento assistito da garanzia da parte dei soggetti finanziatori.

G. Garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

1. L'art. 13 del Decreto Liquidità ha esteso il Fondo di Garanzia per le PMI:
 - a. alle imprese fino a 499 dipendenti;
 - b. per "nuovi" (cioè erogati dopo l'entrata in vigore del Decreto Liquidità il 9.4.2020) finanziamenti;
 - c. anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
 - d. per un importo massimo di finanziamenti di 5 milioni di Euro;
 - e. con durata fino a 72 mesi;
 - f. in presenza di una delle seguenti condizioni alternative:
 - il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) sostenuta dall'impresa per il 2019 ovvero per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite a partire dal 1° Gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i salari dei primi due anni di attività;
 - il 25% del fatturato relativo al 2019;
 - il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi:
 - 18 mesi per le PMI;

- 12 mesi per le imprese che non sono PMI;
attestato dall'imprenditore con apposita autocertificazione;
 - g. con garanzia gratuita;
 - h. anche se l'impresa beneficiaria, alla data di richiesta della garanzia, presenta esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate";
 - i. con possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese in misura pari almeno al 10% del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
 - j. con allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordate dalla banca finanziatrice;
 - k. compilando solo il modulo economico finanziario e non quello andamentale.
2. Lo stesso art. 13, al primo comma lett. m) prevede una garanzia pari al 100% del finanziamento alle PMI la cui attività sia stata danneggiata da Covid-19 come da dichiarazione autocertificata, a condizione che:
- a. sia un "nuovo" (cioè erogato dopo l'entrata in vigore del Decreto Liquidità il 9.4.2020) finanziamento;
 - b. anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020
 - c. preveda l'inizio del rimborso del capitale non prima che siano decorsi 24 mesi dall'erogazione;
 - d. abbia una durata fino a 72 mesi;
 - e. sia di importo non superiore al 25% dei ricavi 2019 risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero, per i soggetti costituitisi a partire dal 1° Gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione;
 - f. non sia comunque superiore ad Euro 25.000,00.
- Per tali finanziamenti la garanzia è automatica e senza valutazione del merito creditizio.
3. Infine l'art. 13 primo comma lett. n) prevede una garanzia pari al 90% (ma può arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi) del finanziamento alle PMI la cui attività sia stata danneggiata da Covid-19 come da dichiarazione autocertificata:
- a. per le imprese che nel 2019 hanno conseguito ricavi non superiori a 3.200.000 Euro;
 - b. per finanziamenti "nuovi" di importo non superiore al 25% dei ricavi 2019;

-
- c. anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In questo caso la garanzia è subordinata alla valutazione del merito creditizio, ma compilando solo il modulo economico finanziario e non quello andamentale.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti


Annex 1

Requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria prima degli eventi COVID-19

1	Incidenza delle Perdite d'Esercizio sul Patrimonio Netto	Il rapporto deve essere inferiore al 50%
2	Rapporto tra l'ammontare dei Debiti rispetto al Patrimonio Netto	Il rapporto deve essere Inferiore a 7,5
3	Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri Finanziari	Il rapporto deve essere inferiore a 1
4	Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate"	La Banca classificava la controparte in bonis al 31/1/2020 (il Cliente alla data del 31/01/2020 non risultava classificato tra le: Esposizioni Scadute e Deteriorate; Inadempienze Probabili; Sofferenze)
5	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) di segnalazioni di Sofferenze a Sistema	In Centrale Rischi il Cliente non presentava al 31 Dicembre 2019 segnalazioni di Sofferenze a Sistema
6	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) rapporto tra Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato Totale Cassa	In Centrale Rischi al 31 Dicembre 2019 il rapporto tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale era Inferiore al 20%

Annex 2

Processo di dettaglio: step, attori e touchpoint



*Per le banche o oi soggetti abilitati all'esercizio del credito che non hanno accesso al portale sarà necessario eseguire processo di accreditamento

**Per maggiori informazioni
contattaci o inquadra in QR code**

www.sacesimest.it/garanziaitalia

mail: info@sacesimest.it

n. verde 800.020.030

